

IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è tornato di nuovo sull'argomento della etichettatura delle carni bovine con una Circolare del 9 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 93 del 22 aprile 2003, fornendo con precisione quali sono i dati obbligatori e quali quelli facoltativi che devono essere inseriti nelle etichette riferite alla carne bovina e indicando i relativi processi di controllo sulla rintracciabilità.

1. Riferimenti normativi

Dopo la crisi provocata dalla BSE era necessario mantenere ed accrescere la fiducia dei consumatori verso le carni bovine nonché la stabilità del mercato, rendendo più trasparenti le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di carni bovine.

Il **Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000**, hanno adottato il nuovo Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e che detta nuove norme sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Si è passati così da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura congiunto ad un sistema facoltativo. Con successivo **Regolamento (CE) del 28 agosto 2000**, la Commissione europea ha emanato le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

A livello nazionale, il nostro legislatore è intervenuto sulla materia con i seguenti provvedimenti normativi:

- 1) **D.M. 30 agosto 2000** - Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- 2) **D.M. 13 dicembre 2001** - Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Etichettatura carni bovine.
- 3) **Circolari del Ministero delle politiche agricole e forestali** n. 5 del 15 ottobre 2001 e n. 1 del 9 aprile 2003, fornendo ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative della normativa CE.

2. I contenuti della normativa

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce:

- a) un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) un sistema di etichettatura obbligatorio e un sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine.

Nell'ambito del sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine gli operatori e le organizzazioni che commercializzano dette carni devono indicare sulla etichetta, dal 1° gennaio 2002, le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
- b) paese e numero approvazione impianto di macellazione;
- c) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento;
- d) paese di nascita;
- e) paese/i di ingrasso.

Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema obbligatorio di etichettatura, la stessa normativa consente un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine.

Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità per indicare sulla etichetta informazioni facoltative sono contenute in un disciplinare dell'operatore approvato dallo Stato membro. Dette informazioni possono riguardare:

() Allevamento:

- denominazione azienda di nascita e/o di allevamento;
- sistema di allevamento;
- alimentazione degli animali;

() Animale:

- razza o tipo genetico;
- caratteristiche legate al genoma;
- sesso;
- periodo d'ingrasso;

() Macellazione:

- categoria;
- data macellazione;
- periodo frollatura;
- denominazione del macello;

() Altre informazioni:

- logo organizzazione di etichettatura;
- denominazione organismo indipendente incaricato dei controlli;
- n. approvazione del disciplinare;
- modalità di conservazione;
- data scadenza;
- punto vendita;
- peso e taglio anatomico.

3. Le modalità attuative in Italia

Con **D.M. 30 agosto 2000**, sono state fornite alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché sono stati disposti termini e modalità di applicazione supplementari per consentire l'attività degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine così come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1760/2000.

In particolare sono stati definiti:

- modalità di apposizione delle etichette;
- rilascio automatico di etichette anche per la carne venduta al taglio;

- struttura dei disciplinari di etichettatura facoltativa, loro esame ed approvazione;
- approvazione organismi indipendenti di controllo;
- definizione di lotto di animali diversi lavorati nei laboratori di sezionamento e nei punti vendita.

Il procedimento amministrativo di approvazione di un disciplinare di etichettatura prevede l'acquisizione del parere di una apposita commissione ministeriale (*art. 7 D.M. 30 agosto 2000*).

Con **Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001** sono stati chiariti alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonché sono state indicate le modalità per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

Con successivo **D.M. 13 dicembre 2001** sono state impartite istruzioni alle organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura ed agli organismi indipendenti autorizzati a svolgere i controlli nell'ambito degli stessi disciplinari al fine di una maggiore efficacia nell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in questione.

4. Etichetta/informazione al consumatore.

Come previsto dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal D.M. 30 agosto 2000 (*art. 2, comma 6, capoverso 3*), **per la sola carne venduta al taglio nell'esercizio di vendita**, l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

Tale informazione al consumatore può rivestire la forma di un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Si ricorda che negli esercizi di vendita l'esposizione dell'informazione al consumatore, in sostituzione dell'etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.

In ogni caso la predetta informazione al consumatore, così come le informazioni contenute nelle etichette, devono permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono. E' necessario quindi che l'operatore metta in atto sistemi idonei a creare sul banco di vendita una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le corrispondenti informazioni al consumatore.

5. Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta.

Nonostante che l'eccessiva quantità di informazioni talora presenti sull'etichetta possa creare problemi; tuttavia – scrive il Ministero – è bene sottolineare che solo l'indicazione di tutti i dati obbligatori consente di assicurare la chiarezza e trasparenza richieste dalla normativa di base.

E' inoltre necessario che le informazioni in questione siano indicate in modo comprensibile dai consumatori.

In tal senso, tenendo conto anche degli orientamenti espressi ufficialmente dalla Commissione europea in ordine alla applicazione del Regolamento (CE) n. 1825/2000, Il Ministero delle politiche agricole ha chiarito i seguenti punti:

- a) le indicazioni dei Paesi di origine, allevamento, macellazione e sezionamento, devono essere riportate per esteso senza l'utilizzo di abbreviazioni o dei codici ISO, che, non essendo sufficientemente conosciuti dal pubblico, potrebbero indurre confusione;
- b) l'informazione relativa al sezionamento deve riportare tutte le indicazioni dei Paesi coinvolti con i relativi numeri di approvazione degli stabilimenti;
- c) l'informazione relativa al Paese di sezionamento ed al numero di approvazione del laboratorio deve essere fornito dal punto vendita (macelleria) nel caso che quest'ultimo riceva carni già sezionate in uno di detti laboratori. L'informazione relativa al Paese di sezionamento non è necessaria se il punto vendita riceve carcasse, mezzane, quarti e sestì direttamente dal macello, in quanto è evidente che il sezionamento è avvenuto nel punto vendita stesso;
- d) le informazioni obbligatorie devono essere applicate su tutte le carni indicate nei codici previsti nel Reg. (CE) n. 1760/2000 qualunque sia la destinazione delle stesse, compreso il caso di invio agli stabilimenti di preparazione o lavorazione industriali.